



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2014/08.11.01/000015-01

OGGETTO: D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.; L. R. 14 DICEMBRE 1998, N. 40 E S.M.I..
PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE PER ALIMENTARE LA RETE
DI TELERISCALDAMENTO DEL COMUNE DI ORMEA.
PROPONENTE: AQVA 430 S.R.L., VIA SERGIO BOCCI N. 9, 28925- VERBANIA.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 02.12.2014 con prot. n. 116145, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Francesco Priolo, Amministratore unico di AQVA 430 S.r.l., con sede in Verbania, Via Sergio Bocci n. 9.
- Tenuto conto che con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n.116 "*conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91*", ed in particolare dell'art. 15, risultano al momento abolite -laddove stabilite- le soglie dimensionali per i progetti sottoposti a procedura di Verifica, l'intervento rientra nella categoria progettuale 2, lettera a) "*impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW*", dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs 152/06 e s.m.i.
- La Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 05 dicembre 2014 al 19 gennaio 2015, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 2014/117557 del 05.12.2014, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta unicamente pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ricev.to n. 5297 del 22.01.2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Cuneo, Asti, Biella e Vercelli, ha rilevato che all'interno dell'area oggetto di intervento risulta essere presente il bene denominato *Corpo di fabbrica "Ex Stracceria" del complesso "Cartiera di Ormea"*, dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.. Pertanto, debbono essere evidenziate le relazioni, interconnessioni ed interferenze che le scelte progettuali, anche in termini di nuovi manufatti, vanno a generare con le preesistenze di interesse storico-culturale. Qualora gli interventi in esame interessassero direttamente il bene richiamato, dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza ai sensi degli artt. 21, 22 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.. Deve essere prodotta specifica Relazione paesaggistica, redatta secondo i criteri del D.P.C.M. 12.12.2015 tenuto conto delle "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" emanate con D.M. 10 settembre 2010 e della

successiva D.G.R. 30.01.2012, n. 6-3315 avente ad oggetto "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010". Qualsiasi operazione di scavo deve essere preventivamente comunicata anche alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo delle Antichità Egizie.

- Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione ovvero di produzione di energia elettrica e termica per soddisfare le esigenze dell'impianto di teleriscaldamento esistente del Comune di Ormea, attualmente gestito dalla società pubblico/privata Calore Verde S.r.l., e realizzare lo sfruttamento della risorsa boschiva attraverso la costruzione di un impianto di produzione di pellet certificato, alimentato dallo stesso impianto di cogenerazione. L'impianto verrebbe realizzato all'interno dell'area ex-cartiera in località Isola Mezzana dove, allo stato attuale, è presente un capannone dismesso che era utilizzato nelle lavorazioni della Cartiera. L'area è soggetta a vincolo paesistico e, parzialmente, a vincolo idrogeologico.

Si distinguono due impianti :

- a) *impianto di cogenerazione per alimentare la rete di teleriscaldamento del comune di Ormea;*
- b) *impianto lavorazione industriale di materiale legnoso ricavato dalle superfici forestali comune di Ormea;*

Le opere in progetto sono rappresentate da quattro sezioni principali:

- area di stoccaggio, cippatura e caricamento biomasse;
- combustione biomasse e produzione vapore/acqua calda;
- produzione di energia elettrica;
- recupero di energia termica e distribuzione acqua calda;
- produzione di pellet certificato (21.900 tonnellate all'anno).

Nella prima sezione la legna viene scaricata e accumulata in piazzale appositamente dedicato. La biomassa viene poi trasportata nella sezione di cippatura, dove viene portata alle dimensioni desiderate per l'alimentazione delle caldaie e per il processo di lavorazione e valorizzazione del legno.

All'interno di una vasca un nastro trasporta il cippato di legno fino alla caldaia per la produzione di vapore.

La caldaia, ossidando completamente il combustibile, produce vapore per la produzione di energia elettrica; il vapore in uscita dall'espansore viene utilizzato per produrre acqua calda attraverso uno scambiatore.

La caldaia ad acqua calda verrà attivata solamente occasionalmente come integrazione o sostituzione della caldaia a vapore per alimentare la rete di teleriscaldamento.

Una parte del cippato di legno non necessario alla produzione di vapore sarà avviato a una linea di produzione di pellet certificato.

La stazione di teleriscaldamento di consegna è costituita da uno scambiatore a piastre, un sistema di contabilizzazione del calore telematizzato, una valvola a due vie motorizzata per la regolazione della portata del fluido termovettore collegata a un sistema di termoregolazione telematizzato.

Le performance d'impianto, ricavate dalle simulazioni effettuate, sono le seguenti:

- potenza termica disponibile dopo la generazione elettrica: 2.548 kW(th)
- potenza elettrica prodotta: 200 kW
- potenza elettrica netta (decurtando autoconsumo GSE): 166 kW

Il ciclo di lavorazione dell'impianto e l'approvvigionamento della materia prima legnosa sono adeguatamente descritti nella Relazione tecnico-illustrativa.

- In data 9 febbraio 2015, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 6 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 L.R. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Visti i contributi presentati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Cuneo, Asti, Biella e Vercelli con nota prot. ricev.to n. 5297 del 22.01.2015.

Considerato l’esito dell’istruttoria tecnica effettuata da parte dell’Organo Tecnico provinciale in data 9 febbraio 2015, nonché l’unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato, in data 02.12.2014 con prot. n. 116145, da parte del Sig. Francesco Priolo, Amministratore unico di AQVA 430 S.r.l., con sede in Verbania, Via Sergio Bocci n. 9, in quanto dall’istruttoria tecnica condotta da parte dell’Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che l’intervento proposto non determinerà significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tali da richiedere l’assoggettamento a procedura di Valutazione, considerato altresì che per quanto riguarda il comparto delle emissioni in atmosfera, suscettibile di determinare impatto, le pressioni emissive possono essere adeguatamente contenute tenendo conto della vigente pianificazione in materia di qualità dell’aria e delle MTD, nell’ambito delle procedure autorizzative cui l’intervento è obbligatoriamente soggetto (AUA ex D.P.R. 59/2013 o Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i.); a prescindere da quale delle procedure suddette sarà avviata, entrambe sono da ritenere -per il caso in esame- ampiamente garanti della conformità dell’impianto e delle opere connesse ai requisiti di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
- 2. DI SUBORDINARE** l’esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell’obbligo di adeguamento degli elaborati progettuali da presentare a livello di progettazione definitiva con l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 o di Autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., sulla base delle indicazioni che seguono:
 - a) siano verificati il rispetto dei requisiti minimi per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati con biocombustibili ligneo-cellulosici indicati dalla normativa regionale in merito agli impianti a biomassa (Vedi Relazione programmatica sull’Energia approvata con DGR 28 settembre 2009, n. 30-12221, DGR 30 gennaio 2012, n. 6-3315 e DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968);
 - b) siano adottate opportune strategie di contenimento delle emissioni originate dalle fasi di cippatura, combustione ed essiccazione della biomassa al fine di garantire bilanci emissivi non negativi;
 - c) deve essere indicata la provenienza del combustibile (cippato) ed il quantitativo degli eventuali rifiuti prodotti. Il requisito della provenienza (considerata “locale” se entro il raggio di 50 km) del combustibile dovrà essere specificato sia in termini di quantità, sia di temporalità delle forniture;
 - d) siano indicati i volumi di scavo previsti e le modalità di gestione di eventuali materiali in esubero;

- e) al termine dei lavori, sia ripristinata la pista ciclabile interferita nella posa delle tubazioni;
- f) deve essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dalla L.R. 52/2000, da redigere recependo pienamente quanto riportato nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, recante i "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*". In particolare, debbono essere considerate tutte le sorgenti rumorose, compreso il traffico indotto e le lavorazioni, nonché tutti i possibili recettori;
- g) sia presentata la relazione paesaggistica necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, così come richiesto dalla DGR 30 gennaio 2012, n. 6-3315 recante "*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010*";
- h) La prevista piantumazione lungo il perimetro dell'impianto dovrà avvenire utilizzando specie arboreo-arbustive di origine autoctona ed altezza adeguata.

STABILISCE

1. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
2. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

3. che in relazione a probabili interventi di messa in sicurezza di rifiuti speciali contaminati da amianto, presenti in alcuni mappali interessati dal progetto in esame (F.39, n. 54 sub 4), deve essere acquisito il parere del Comune di Ormea, responsabile dei suddetti interventi di messa in sicurezza, al fine di valutare se le operazioni di costruzione e gestione della centrale termica siano compatibili con gli interventi sinora effettuati;
4. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

5. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Risso